

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4964

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima

Seduta del 4 marzo 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — I. — La delega al Governo prevista dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ha incontrato particolare difficoltà di attuazione sia per il numero dei decreti che furono delegati al Governo (18 provvedimenti e ciascuno di particolare complessità) sia per gli oneri che ne derivavano senza la previsione di copertura finanziaria, sia, infine, per il contrasto esistente tra i due più importanti provvedimenti delegati quali quello derivante dalla lettera c) e quello derivante dalla lettera i).

L'articolo 39 risente infatti di due diverse concezioni: da una parte, quella di limitarsi a maggiorare le pensioni contributive liquidate in base all'attuale sistema, cioè in base all'ammontare dei contributi versati nel corso di tutta l'attività lavorativa (come risulta dalla

lettera c) della delega) e dall'altra, quella di modificare profondamente il sistema vigente collegando la pensione alla retribuzione media dell'ultimo triennio (lettera i) della delega). I lavori preparatori della legge n. 903 e il conseguente dibattito parlamentare non recano alcuna indicazione ai fini del superamento del rilevato contrasto concettuale.

La particolare complessità della delega è dimostrata dal fatto che la trattativa, iniziata dal Governo su richiesta delle organizzazioni sindacali per l'attuazione dell'articolo 39, si è protratta per lunghi mesi ed ha richiesto approfonditi studi. Si riconobbe infatti, sia dal Governo, che dai sindacati, la necessità di procedere alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle proposte formulate dalle organizzazioni sindacali. Un apposito Comitato,

presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con la partecipazione di funzionari, sindacalisti ed esperti, concluse i suoi lavori nel gennaio 1968 accertando che negli otto anni fra il 1968 ed il 1975 i miglioramenti proposti comportavano un maggiore onere di 4.333 miliardi di lire che aggiunto al *deficit* di altri 2.751 miliardi di lire che si sarebbe verificato al 1975 in base alla legge n. 903, avrebbe comportato, alla fine del periodo 1968-1975, un *deficit* globale di 7.084 miliardi.

A seguito delle risultanze dei lavori del Comitato, le segreterie confederali della CGIL, CISL ed UIL si riunirono il 15 febbraio 1968 per esaminare lo stato della vertenza sulle pensioni in previsione della riunione del Comitato dei ministri che era stato convocato per formulare il punto di vista del Governo sulla proposta riforma del sistema pensionistico.

All'uopo le predette Confederazioni, in un documento del 15 febbraio u.s. indirizzato al Governo, dichiararono:

« 1) la loro assoluta indisponibilità a qualsiasi accordo che non preveda la messa in moto del sistema collegato all'ultima retribuzione, previsto dall'articolo 39, rinnovando la disponibilità ad iniziare con una percentuale di rendimento più bassa (che raggiunga, nel tempo, l'80 per cento previsto dalla stessa legge);

2) l'esigenza di un miglioramento delle pensioni in atto che tenga conto, fra l'altro, dello slittamento intervenuto dal 1965 ad oggi;

3) la disponibilità, realizzandosi i punti 1 e 2, da un lato a rettifiche delle norme attuali relative alla pensione di anzianità, alla duplicazione fra pensione e salario, alla sospensione della assegnazione a riserva, alla revisione dell'aggiunta di famiglia, ai criteri di liquidazione delle pensioni di invalidità; dall'altro, a rivedere il livello contributivo, fermo restando il dovere dello Stato di finanziare il Fondo sociale a suo totale carico pur con la gradualità necessaria ».

II. — Il Governo, preso atto della disponibilità delle predette Organizzazioni sindacali ad una legge-ponte fino al 1970, che iniziasse nel triennio la riforma pensionistica con una percentuale di rendimento più bassa di quella del 70 per cento inizialmente proposta dalle stesse Organizzazioni sindacali, nonché della loro disponibilità ad eliminare talune distorsioni del sistema in atto per realizzare una più razionale ripartizione delle risorse disponibili, proseguì le trattative con la CISL, la CGIL, l'UIL e la CISNAL, fino alla lunga seduta del 27 febbraio, nel corso della quale

fu raggiunto un accordo su tutti i punti con la sola riserva di una ratifica formale. La CISL e l'UIL hanno fatto pervenire la loro risposta favorevole; i membri socialisti della Segreteria della CGIL hanno ribadito il carattere sostanzialmente positivo dell'accordo raggiunto.

In tale situazione, il Governo, consapevole delle attese che si sono determinate sia in ordine all'attuazione del nuovo sistema pensionistico che collega la pensione al salario, sia in ordine ai miglioramenti delle pensioni in atto godute, ha ritenuto opportuno di sottoporre al Parlamento, nell'interesse dei lavoratori, un disegno di legge riflettente la razionale e importante soluzione che è scaturita dalle consultazioni sindacali.

III. — Il disegno di legge si ispira ai seguenti principi:

1) aumento del 10 per cento della media delle pensioni che, tradotto in quota fissa, all'incirca corrisponde ad un aumento di lire 1.200 mensili per i lavoratori autonomi e di lire 2.400 mensili per le altre categorie di lavoratori.

2) Attuazione graduale del nuovo sistema pensionistico diretto a collegare la pensione alla media salariale dell'ultimo triennio; in particolare, per il periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970, la pensione sarà rapportata al 65 per cento della predetta media salariale e per il periodo successivo al 1970 si provvederà con nuove leggi a migliorare ulteriormente con opportuna gradualità e tenuto conto dell'equilibrio contributivo, il rapporto salario-pensione, fino al raggiungimento dell'obiettivo finale dell'80 per cento;

3) Per il finanziamento dei miglioramenti pensionistici e per il parziale ripianamento dei *deficit* finanziari delle gestioni si provvederà nel triennio 1968-1970:

a) con un ulteriore finanziamento dello Stato di altri 300 miliardi nel triennio e con un aumento della contribuzione da parte della produzione nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni, a partire dal 1° agosto 1968;

b) con economie tratte dall'interno del sistema, che tendono a realizzare una più razionale ripartizione delle risorse disponibili e ad eliminare talune distorsioni del sistema in atto, nonché mediante la soppressione temporanea dell'accantonamento per il FAP.

IV. — Gli oneri derivanti dall'aumento del 10 per cento, per il periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970, ammontano a 459 miliardi

di lire per i lavoratori dipendenti e a 93 miliardi di lire per i lavoratori autonomi, per un totale di 552 miliardi. A sua volta l'instaurazione del nuovo sistema pensionistico comporta, fino al 31 dicembre 1970, ulteriori oneri per 176 miliardi; sicché l'incremento degli oneri globali derivanti dal provvedimento fino a tutto il 1970, ammonta a 728 miliardi di lire.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede nel triennio:

a) con un nuovo contributo da parte dello Stato di 300 miliardi di lire, una parte del quale, peraltro, sarà devoluta al Fondo sociale;

b) con un aumento dell'aliquota contributiva della produzione nella misura dell'1,65 per cento a partire dal 1° agosto 1968;

c) con un contenuto aumento, a partire dalla stessa data, del gettito contributivo nel settore del lavoro agricolo subordinato.

Da queste varie fonti di entrata si dovrebbe ricavare un gettito complessivo che potrà aggirarsi sui 680 miliardi di lire. Inoltre, in relazione alla messa in moto del nuovo sistema pensionistico, sono state previste misure tendenti alla razionalizzazione del precedente sistema, nonché la sospensione dell'assegnazione a riserva nel Fondo adeguamento pensioni per il triennio 1968-70. Si calcola che si renderanno disponibili globalmente, nel triennio, 102 miliardi di lire per effetto della sospensione dell'accantonamento a riserva nella gestione del FAP. Si calcola, inoltre, che l'abolizione della pensione di anzianità determinerà una minore spesa, nel triennio, di 161 miliardi e che la trattenuta in caso di cumulo della pensione col trattamento retributivo darà, nel triennio, una economia di altri 100-105 miliardi.

Dal complesso di queste misure, che sono strettamente collegate tra di loro ai fini del finanziamento del nuovo sistema pensionistico, deriva la copertura dei nuovi oneri, nonché un parziale ripianamento del *deficit* di 1.076 miliardi che si sarebbe verificato al 31 dicembre 1970 nelle tre principali gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo sociale, FAP e Gestione coltivatori diretti), in base alla normativa attualmente vigente.

Sia il Governo che i Sindacati hanno ritenuto, infatti, che nel momento in cui si concedono nuovi miglioramenti e si mette in moto un nuovo sistema di pensionamento, sia indispensabile di provvedere, quanto meno, a diminuire il *deficit* delle gestioni e ciò anche allo scopo di predisporre una base economi-

ca più consistente per i futuri sviluppi del nuovo sistema pensionistico.

Questo, infatti, manifesterà i suoi effetti onerosi specialmente negli anni futuri, allorché cioè entreranno nel nuovo sistema lavoratori che in misura crescente raggiungeranno i 40 anni di contribuzione e quindi, il massimo della pensione rapportata alla media dell'ultimo triennio.

V. — A sottolineare l'importanza del nuovo sistema pensionistico che il Governo propone di attuare, basti considerare l'onerosità del medesimo nel periodo 1968-1975. Infatti, secondo gli studi attuari compiuti, nel corso dei prossimi otto anni, a seguito delle innovazioni proposte, si determinerà per i soli lavoratori iscritti al FAP una spesa per prestazioni (comprese le quote sociali) che ammonta a cifre considerevoli, nonostante la abolizione della pensione di anzianità, come risulta dal seguente prospetto:

per il 1968	2.039 miliardi di lire
per il 1969	2.213 miliardi di lire
per il 1970	2.344 miliardi di lire
per il 1971	2.488 miliardi di lire
per il 1972	2.634 miliardi di lire
per il 1973	2.792 miliardi di lire
per il 1974	2.960 miliardi di lire
per il 1975	3.137 miliardi di lire
con un totale, nell'ottennio di	20.607 miliardi di lire

Se si ha riguardo, poi, alle prestazioni dovute nel medesimo arco di tempo dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi l'importo complessivo delle prestazioni, sopraindicato in 20.607 miliardi di lire, aumenta di 3.702 miliardi di lire, raggiungendo l'importo globale di 24.309 miliardi di lire.

A tutto ciò aggiungasi che il provvedimento prevede che nuove leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 stabiliranno il graduale miglioramento del rendimento del sistema fino al raggiungimento dell'obiettivo dell'80 per cento attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni del secondo programma quinquennale di sviluppo economico.

Le precedenti indicazioni valgono a dimostrare l'importanza del nuovo sistema pensionistico che tende a diminuire progressivamente e gradualmente il numero dei lavoratori fruanti di pensioni minime.

VI. — Si è reso pertanto necessario predisporre le basi di attuazione del nuovo sistema, non solo con nuovi finanziamenti, ma

anche prevedendo l'abolizione della pensione di anzianità, ed il parziale divieto del cumulo fra pensione e retribuzione.

Quanto alla pensione di anzianità è stato riconosciuto che soltanto nell'ordinamento previdenziale italiano esiste la possibilità di conseguire la pensione dopo 35 anni di servizio, indipendentemente dal raggiungimento di una determinata età e pur continuando la precedente attività lavorativa.

Per meglio comprendere l'onerosità di tale istituto, basta considerare che l'importo medio delle pensioni di anzianità (valutate oggi a circa 100 mila) si aggira intorno alle 800 mila lire annue (in quanto esse riguardano prevalentemente le categorie impiegatizie), con punte che superano i 2 milioni di lire annue. Il numero delle pensioni di anzianità di importo superiore a lire 100 mila mensili (pari a 1.300.000 lire annue) raggiunge le 2.390 unità.

Nel primo triennio di applicazione della legge del 1965, le pensioni di anzianità hanno comportato, per il sistema, un onere stimato complessivamente nell'ordine di circa 170 miliardi. Appare evidente che questa particolarità del sistema contribuisce sensibilmente al contenimento delle misure delle altre pensioni che per assolvere pienamente il loro compito di istituto, dovrebbero avere un reale contenuto di trattamento di quiescenza.

E da rilevare, infine, che l'abolizione, operata dalla legge del 1965 del principio della trattenuta di un terzo della pensione, ai pensionati che lavorano, ha comportato un onere che, previsto all'epoca dell'esame parlamentare della legge predetta in 125 miliardi di lire nel triennio 1965-1967, è stato notevolmente superato. La possibilità di cumulo fra pensione e retribuzione contrasterebbe anch'essa con la razionalità di un moderno sistema pensionistico. Tuttavia, in considerazione della situazione in cui versano taluni titolari di pensioni modeste, si è prevista una fascia di franchigia di lire 15.600 che vengono sottratte al divieto di cumulo.

Inoltre i titolari di pensione di invalidità conserveranno, in caso di cumulo, i due terzi della pensione.

I due provvedimenti (abolizione della pensione di anzianità e limitazione del cumulo pensione-retribuzione) spiegheranno una influenza favorevole nei riflessi dell'occupazione.

La messa in moto del nuovo sistema pensionistico richiede inoltre talune norme di carattere sanzionatorio per reprimere eventuali infrazioni tendenti ad incrementare artificialmente la misura della pensione.

Quanto sopra esposto dimostra che, ai fini dell'attuazione dei principali punti della delega dell'articolo 39 della legge n. 903, si rendono indispensabili misure integrative quali quelle contenute nel disegno di legge.

VII. — Passando all'esame dei vari punti della normativa, si precisa che per quanto riguarda le lettere *a*), *b*), *g*) ed *h*) dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, si è proposto il rinvio dell'attuazione al 31 dicembre 1970, integrando la Commissione parlamentare con la partecipazione di rappresentanti sindacali in modo da evitare la duplicazione delle consultazioni. Per l'attuazione delle altre parti dell'articolo 39, si è provveduto con norme operative per quanto riguarda i finanziamenti e con provvedimenti delegati da emanare entro il 30 aprile 1968 per quanto riguarda la razionalizzazione del sistema, i miglioramenti dei trattamenti pensionistici in atto e l'iniziale attuazione del nuovo sistema pensionistico.

Per quanto riguarda gli aumenti del 10 per cento della media delle pensioni in atto, si è ritenuto opportuno di distribuirli in quote fisse ammontanti a lire 1.200 mensili per i lavoratori autonomi (i cui minimi nel 1965 furono aumentati del 20 per cento e con l'attuale legge vengono aumentati di un altro 10 per cento) e a lire 2.400 mensili per le altre categorie di lavoratori e ciò per evitare che l'aumento del 10 per cento dei trattamenti pensionistici più elevati influisse negativamente sui minimi.

La percentuale di aumento sulla media dei trattamenti pensionistici in atto è stata la medesima sia per i lavoratori autonomi che per quelli dipendenti; il differente importo dipende dalla media più alta del trattamento pensionistico di cui fruiscono i lavoratori dipendenti in relazione alle maggiori contribuzioni da essi versate.

Nel corso dell'esame della complessa questione dell'attuazione della delega di cui all'articolo 39 della legge del 1965, due tendenze sono affiorate: quella di limitarsi ad un incremento dei minimi e quella di indirizzare tutte le risorse disponibili all'avvio del nuovo sistema pensionistico tendente a migliorare il rapporto salario-pensione. Se fosse prevalsa solo quest'ultima tendenza, nessun aumento sarebbe stato possibile apportare ai minimi.

Il Governo ha ritenuto opportuno di contemperare le due esigenze attraverso un sistema che, pur accordando contenuti aumenti ai minimi, comportasse tuttavia un adeguato avvio al nuovo sistema pensionistico che anche

nella prima fase dell'applicazione, cioè nel triennio 1968-1970, rappresenta una posizione più avanzata rispetto ai sistemi pensionistici degli altri Paesi.

Infine è da rilevare il particolare procedimento di formazione seguito per questo disegno di legge. Il Governo, volendo dare un contenuto sempre più concreto alla presenza dei lavoratori nelle più importanti iniziative di carattere sociale ha ritenuto opportuno di formulare il disegno di legge dopo ampie consultazioni e intese con le Organizzazioni sindacali.

VIII. — Ciò premesso si espone brevemente il contenuto delle singole disposizioni.

Il paragrafo 1) conferma per l'anno 1970 le contribuzioni ed i finanziamenti del Fondo sociale previsti per l'anno 1969.

Il paragrafo 2) prevede un ulteriore intervento finanziario dello Stato per un importo complessivo di 300 miliardi di lire per il triennio 1968-1970 destinato al Fondo sociale, per la maggior parte, nonché, alla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il paragrafo 3) delega il Governo ad emanare, entro il 30 aprile 1968, disposizioni per il finanziamento delle Gestioni nel periodo 1° agosto 1968-31 dicembre 1970. In particolare si prevede:

a) l'aumento del contributo della produzione al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni imponibili;

b) la proroga dei massimali per la contribuzione alla Cassa unica per gli assegni familiari (con la previsione del riproporzionamento delle aliquote durante il periodo della proroga) nonché del termine per il versamento degli accantonamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati;

c) l'adeguamento del contributo a percentuale dovuto all'ENPALS in relazione ai riflessi che sulla gestione previdenziale di tale ente avranno i miglioramenti delle pensioni e la riforma del sistema stabiliti per la generalità dei lavoratori dipendenti che si estendono, automaticamente, ai lavoratori dello spettacolo;

d) ed e) i criteri per la partecipazione dei lavoratori agricoli subordinati ai benefici derivanti dal nuovo sistema di liquidazione della pensione.

Al riguardo, oltre all'estensione a tali lavoratori delle tabelle di contribuzione base previste per le altre categorie, in relazione

alle retribuzioni percepite, si dispone un contenuto aumento del contributo che viene stabilito nella misura del 3 per cento delle retribuzioni predette.

Il paragrafo 4) delega il Governo ad emanare, entro il 30 aprile 1968, le seguenti disposizioni intese a realizzare le sopra accennate economie del sistema e precisamente:

a) e b) divieto del cumulo della pensione di anzianità e di vecchiaia con la retribuzione, fatta salva una fascia di lire 15.600 per le sole pensioni di vecchiaia liquidate anteriormente al 1° maggio 1968, o che, comunque, non garantiscano il collegamento percentuale con l'ultima retribuzione;

c) riduzione, in misura pari ad un terzo, delle pensioni di invalidità percepite dai pensionati occupati. Anche in questo caso è fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.600;

d) non applicabilità del divieto di cumulo e della riduzione della pensione prima indicati, ai lavoratori agricoli giornalieri;

e) non cumulabilità tra le maggiorazioni della pensione per carichi di famiglia con le integrazioni della retribuzione;

f) destinazione dei proventi delle trattate ai pensionati occupati, al Fondo adeguamento pensioni ed al Fondo sociale;

g) modifiche all'ordinamento della prosecuzione volontaria, per rendere più aderente tale istituto alla nuova disciplina sulla liquidazione della pensione;

h) abolizione della pensione di anzianità, con effetto dal 1° maggio 1968.

Il paragrafo 5) delega il Governo ad emanare, entro il 30 aprile 1968, norme per:

a) il miglioramento delle pensioni dell'assicurazione generale-obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nelle misure indicate all'inizio della presente relazione. Per effetto di detto miglioramento, come già accennato, le misure dei trattamenti minimi dei lavoratori dipendenti passano, rispettivamente, da lire 15.600 a lire 18.000 mensili e da lire 19.500 a lire 21.900 mensili, mentre i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi salgono da lire 12.000 a lire 13.200 mensili;

b) l'avvio del nuovo sistema di commisurazione della pensione alla retribuzione, stabilendo, fin dall'inizio, la percentuale di ragguaglio nel 65 per cento della retribuzione pensionabile;

c) la salvaguardia del nuovo sistema di calcolo della pensione contro eventuali abusi derivanti da aumenti abnormi della retribuzione negli anni precedenti il pensionamento;

d) la revisione della disciplina sulla decorrenza della pensione per armonizzarla con il nuovo sistema;

e) la disciplina dei supplementi;

f) l'adeguamento dei trattamenti fruiti dalle impiegate e loro superstiti, titolari di pensione liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, al fine di eliminare la sperequazione determinatasi nei loro confronti per effetto dell'articolo 9 della legge n. 218 nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125;

g) la semplificazione del sistema delle denunce delle retribuzioni da assoggettare a contributo mediante l'istituzione di un modulo di denuncia unico, per la percezione dei contributi previdenziali ed assistenziali;

h) la sospensione dell'accantonamento a riserva del FAP;

i) ed l) l'adeguamento dei redditi, in conseguenza degli aumenti delle pensioni, ai fini del conseguimento del diritto agli assegni fa-

miliari ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

Il paragrafo 6) contiene una delega al Governo per l'emanazione di norme sanzionatorie di carattere penale ed amministrativo aventi lo scopo di prevenire o reprimere la possibilità di abusi e di infrazioni tendenti ad incrementare artificiosamente la misura della pensione o a trasgredire gli obblighi inerenti al divieto del cumulo della pensione con la retribuzione.

Il paragrafo 7) contiene una norma che prevede l'emanazione di nuove leggi entro il 31 luglio 1970 per regolare, nel periodo successivo al 1970, taluni problemi non definiti nella presente legge-ponte, tra i quali assume particolare rilievo l'ulteriore graduale commisurazione della pensione al salario fino al raggiungimento dell'obiettivo finale dell'80 per cento, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle indicazioni del secondo Programma quinquennale di sviluppo economico.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Entro il 31 dicembre 1970, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui al penultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, norme intese a regolare le materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *g)* ed *h)* del menzionato articolo secondo i criteri in esso indicati, nonché a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le indicazioni del Programma di sviluppo economico. Pur quanto riguarda le altre lettere del citato articolo 39 e le materie ad esse inerenti, si provvede nei termini, coi finanziamenti e con le modalità previste dalle disposizioni seguenti:

1) Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del Fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti già previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del Fondo adeguamento pensioni nonché delle altre gestioni di cui all'articolo 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera *b)* del citato articolo 3, nonché per la parte della contribuzione di cui alla lettera *i)* dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti.

2) Nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del Fondo sociale, ed agli oneri della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, così ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sarà corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sarà attribuito, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro alle predette due gestioni, garantendo al Fondo sociale almeno due terzi di ogni annualità; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dal-

l'applicazione del presente paragrafo, per lo anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3) Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che per il periodo 1° agosto 1968-31 dicembre 1970:

a) i contributi dovuti al Fondo per lo adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro sono aumentati nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui i due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori;

b) sono prorogati i massimali retributivi di cui al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211 convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, nonché il termine di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 434, per il versamento degli accantonamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Entro il periodo di proroga, si provvederà, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a stabilire il futuro riproporzionamento delle aliquote contributive in funzione della modifica dei massimali predetti;

c) il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a norma dell'articolo 31 - comma 3° - della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato al 10 per cento delle retribuzioni imponibili;

d) i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo e nelle misure stabilite dalla tabella B allegata alla stessa legge, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 feb-

braio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle Organizzazioni sindacali interessate; la misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopraindicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori; non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, il secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

e) fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nella precedente lettera le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi di cui alla lettera medesima sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, lire 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, lire 2.670.

4) Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1° maggio 1968:

a) le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonché a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti nelle quali non si effettua la commisurazione della pensione alla retribuzione o al reddito da lavoro percepiti nel periodo immediatamente antecedente il pensionamento, non sono cumulabili, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili, con la retribuzione;

b) le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 nonché quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 nonché a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti nelle quali si effettua la commisurazione della pensione alla retribuzione o al reddito da lavoro percepiti nel periodo immediatamente antecedente il pensionamento, non sono cumulabili con la retribuzione;

c) le pensioni di invalidità, qualunque sia la loro decorrenza, a carico di forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidità liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 è, comunque, fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.000, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel qual caso si conserva per intero;

d) le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere a), b), c) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attività subordinata in qualità di lavoratori agricoli giornalieri;

e) le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni erogate da forme di assicurazione obbligatoria non sono cumulabili con gli assegni familiari e con le altre equivalenti integrazioni della retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare;

f) i proventi derivanti dalle trattenute sulla retribuzione percepita dai pensionati che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi e dal divieto di cumulo delle maggiorazioni delle pensioni, in applicazione delle precedenti lettere a), b), c), e), sono così devoluti: per i trattamenti di pensione erogati dalla assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, al Fondo sociale ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in proporzione alle quote rispettivamente erogate per la costituzione dei trattamenti medesimi; per i trattamenti di pensione erogati da altre forme di assicurazione obbligatoria, al Fondo sociale;

g) la contribuzione volontaria non può essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attività lavorativa e l'eventuale mutamento della classe può essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall'articolo 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

h) sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.

5) Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che:

a) a decorrere dal 1° maggio 1968: gli importi mensili delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai trattamenti minimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentati nella misura di lire 2.400; le misure dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, rispettivamente, a lire 18.000 ed a lire 21.900 mensili; le pensioni liquidate e da liquidare a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi i trattamenti minimi, sono aumentati nella misura di lire 1.200 mensili;

b) le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono rapportate alla retribuzione contributiva media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro o volontaria antecedenti la data di decorrenza della pensione, in modo da garantire, con 40 anni di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa un importo annuo, pari al 65 per cento della retribuzione pensionabile medesima comprensiva della 13ª mensilità, e percentuali proporzionalmente inferiori per le anzianità minori di 40 anni; alle pensioni indicate nella presente lettera non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

c) nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 la retribuzione settimanale non può essere presa in considerazione per gli importi eccedenti quello medio risultante dalle ultime 52 settimane coperte da contribuzione in costanza di prestazione di lavoro precedenti il 1° maggio 1968, aumentato, rispettivamente, fino ad un massimo del 7, 14, 21 per cento a seconda che la retribuzione predetta sia desunta da settimane comprese negli anni 1968, 1969 o 1970;

d) le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e, nel caso in cui le condizio-

ni per il diritto alla pensione si siano verificate successivamente a tale data, ma prima della definizione della domanda, le pensioni anzidette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale le condizioni medesime si sono verificate;

e) i contributi versati dopo la decorrenza della pensione danno luogo, a domanda, e con periodicità non inferiore a due anni, ad un supplemento nella misura pari a 18, 72 volte i contributi base versati;

f) a decorrere dal 1° maggio 1968 le impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1929, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

g) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1968, sarà semplificato il sistema delle denunce delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresì, un modulo di denuncia unica per la percezione contributiva delle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

h) è sospeso l'accantonamento a riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

i) i limiti di reddito di cui all'articolo 28 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aumentati del 10 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1968;

l) gli aumenti delle pensioni di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo non sono computabili agli effetti dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1963, n. 1329.

6) Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, con decreto avente forza di legge: a) norme che puniscano con la multa da 1 a 5 milioni di lire chiunque compia atti diretti a procurare artificialmente la liquidazione di pensioni in misura maggiore di quella spettante; b) sanzioni in via amministrativa a carico dei datori di lavoro i quali omettano totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettuino i

versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella misura non superiore al quadruplo della trattenuta omessa o dei versamenti non effettuati. Le sanzioni saranno irrogate dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; c) norme intese a stabilire l'obbligo, per il lavoratore che omette di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato, di versare all'Istituto predetto una somma, pari al doppio delle trattenute, che sarà prelevata dalle rate di pensione; d) norme che dispongano il versamento dei proventi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) al Fondo sociale.

7) Per il periodo successivo al 1970 si provvederà, con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltreché al finanziamento del Fondo sociale: a) ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento; b) ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi; c) a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo Programma quinquennale di sviluppo economico; d) ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni; e) ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con il Fondo adeguamento pensioni.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.